

ORDINANZA N.RO 36 DEL 18/05/2023

OGGETTO: S.P.N. I KM.CA 7+00 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO

PREMESSO CHE:

a causa delle avverse condizioni meteorologiche della seconda decade di maggio e dell'erosione del fiume Tronto alla km.ca 7+00 si rende necessario istituire un senso unico alternato.

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità.

ATTESO che la **strada provinciale S.P. n. 1** è di competenza di questa Provincia.

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità agli utenti della strada;

VISTO l'art. 6 de Codice della Strada attribuisce all'Ente proprietario della Strada il potere di emissione di Ordinanza per la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

SENTITI i tecnici responsabili del tratto di strada in parola;

VISTI gli art. 5 e 6 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

VISTI l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., lo Statuto provinciale ed Il Regolamento dei Servizi.

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: MEDIO - BASSO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPCT con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:
 - il provvedimento finale non rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
 - è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell'ufficio e del responsabile del procedimento;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare 0007277/2022 del 25/03/2022.

VISTI l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., lo Statuto provinciale ed il Regolamento dei Servizi.

ORDINA

Per quanto descritto in premessa,

- **Con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione lungo la S.P .n. 1 del Tronto alla km.ca 7+00 l'istituzione di un senso unico alternato.**

DISPONE

- Che la segnaletica sia posta e mantenuta a cura del Nucleo Viabile n. 1 della Provincia .
- Responsabile della apposizione della segnaletica il geom. Gino Quaranta che dovrà provvedere con il personale del nucleo al monitoraggio dello stato dei luoghi.
- Che la segnaletica sia apposta nel rispetto del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso, del disciplinare e degli schemi segnaletici indicati dal D.M. 10/07/2002 e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori succitato.

AVVERTE ed INFORMA

- La presente viene inoltrata al Sindaco del Comune di Controguerra come massima Autorità di Protezione Civile del Territorio per gli ulteriori atti di competenza.
- L'istituzione del senso unico alternato e della limitazione di peso sono apposti dalla Provincia.
- Per i flussi di traffico interessati verranno indicati, con opportuna segnaletica, i percorsi alternativi costituiti dalla locale viabilità.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Teramo.
- Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs n.285 del 30/04/92.
- I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse:
- Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992

Il Responsabile del Settore 3.1
ing. Monica Di Mattia

Teramo, 18/05/2023

Il Dirigente

Ranieri Francesco